

STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE DON GIULIO FARINA ONLUS  
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA RICERCA  
E LA TERAPIA DEI TUMORI"

Art. 1 E' corrente "Associazione Don Giulio Farina Onlus organizzazione di volontariato per la ricerca e la terapia dei tumori."

Art. 2 L'Associazione e' apolitica, senza scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha per scopi:

- . favorire la ricerca e lo studio di nuove terapie in campo oncologico
- . promuovere la ricerca, lo studio e la divulgazione della prevenzione dei tumori
- . migliorare la cura e l'assistenza dei pazienti afferenti al Dipartimento di Oncologia e di Chirurgia finalizzata alla cura dei pazienti oncologici dell'A.O. San Gerardo di Monza.

L'Associazione potrà inoltre, nei limiti del proprio scopo istituzionale e della normativa vigente in tema di volontariato, partecipare e promuovere Enti di qualsiasi natura con finalità analoghe a quelle della Associazione stessa.

L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

Art. 3 L'Associazione ha sede in Monza Via Pergolesi, 33 (c/o l'Ospedale San Gerardo) ed assume quale ambito territoriale della propria attività la Regione Lombardia.

Art. 4 Le prestazioni fornite dall'Associazione ai terzi che le richiederanno e che l'Associazione svolgera' a mezzo dei propri volontari-aderenti sa-

ranno totalmente gratuiti.

#### DEI SOCI e DEGLI ADERENTI

Art. 5 Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti al versamento di una quota associativa entro il 31 dicembre di ogni anno la cui entita' viene deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 I soci hanno i poteri e le responsabilita' sociali, costituiscono le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo. L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo e le quote sono intrasferibili.

Art. 7 Appartengono alla categoria degli aderenti tutti i partecipanti a qualsiasi titolo all'attivita' dell'Associazione, qualora non siano gia' soci.

Art. 8 L'ammissione a socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 Il socio che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione, puo' venire proposto per l'espulsione.

#### DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 10 Gli organi sociali sono:

1. l'Assemblea
2. il Presidente
3. il Vice Presidente
4. il Consiglio Direttivo
5. il Segretario
6. il Tesoriere
7. il Revisore dei Conti

#### DELL'ASSEMBLEA

Art. 11 Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Art. 12 La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale od entro 6 mesi quando particolari esigenze lo richiedano per l'approvazione del bilancio o rendiconto consultivo dell'anno precedente e del bilancio di previsione per l'anno in corso.

Art. 13 La convocazione dell'Assemblea oltre che dal Presidente e dal Consiglio Direttivo potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci effettivi che potranno proporre l'Ordine del Giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni.

Art. 14 Art. 14 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Art. 15 Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota sociale: i soci possono essere rappresentati per delega solo da un altro socio e ciascun socio può essere portatore fino a un massimo di tre deleghe.

Art. 16 Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci. Le stesse si riterranno altresì validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, salvo il disposto dell'art. 21 Codice Civile.

Art. 17 Eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria e solo se poste all'Ordine

del Giorno. Per tali deliberazioni inoltre occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Art. 18 L'Assemblea ordinaria elegge il Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti.

#### DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri di cui 2 appartenenti alla U.O. di Oncologia Medica dell'Ospedale San Gerardo di Monza e nel proprio ambito elegge il Presidente e il Vice Presidente. Nomina anche il Segretario e il Tesoriere anche fuori dal proprio ambito.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esercitati a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza semplici.

Il Consigliere che, senza giustificati motivi, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 20 In caso di dimissioni di un Consigliere subentrerà il primo dei non eletti.

Art. 21 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda la maggioranza degli altri Consiglieri, senza formalità.

Art. 22 Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sull'ammissione dei soci
- b) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci per gravi motivi
- c) approvare il bilancio preventivo e il bilancio o rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea e deliberare l'entita' delle quote associative annue
- d) stabilire le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci
- e) redigere i regolamenti per l'attivita' sociale
- f) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessario
- g) curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione.

Art. 23 Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga dell'Art. 38 del Codice Civile.

DEL PRESIDENTE

Art. 24 Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne e' il rappresentante in ogni evenienza.

DEL VICE PRESIDENTE

Art. 25 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento oppure in quelle mansioni per le quali venga delegato.

DEL SEGRETARIO

Art. 26 Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni.

#### DEL TESORIERE

Art. 27 Il Tesoriere cura l'Amministrazione dell'Associazione; si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili, di quelli fiscali se previsti; redige il bilancio di previsione e il bilancio o rendiconto consultivo e provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione e alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

#### DEL REVISORE DEI CONTI

Art. 28 Art. 28 Qualora l'assemblea dell'associazione lo ritenga opportuno ovvero nei casi previsti dalla legge la stessa nomina per le funzioni di cui all'art. 2403 C.C. un Revisore Unico dei conti, costituito da un solo membro effettivo.

Il Revisore Unico dei conti è organo contabile; al Revisore si applica il disposto del primo comma dell'art. 2399 cod. civ.. Il Revisore è rieleggibile e la sua carica è della durata di 3 anni rinnovabili.

Il Revisore Unico dei conti dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori dei Conti istituito presso il Ministero della Giustizia, e provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, procede alle necessarie verifiche e redige la propria relazione sui bilanci consuntivi. Può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

La nomina è gratuita ed è revocabile unicamente per giusta causa.

#### DEL PATRIMONIO

Art. 29 Il patrimonio sociale è costituito da:

- . beni mobili e immobili che gli pervengano a qualsiasi titolo

- . eventuali erogazioni, donazioni lasciti

#### DELLE ENTRATE

Art. 30 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- . quote associative annuali

- . contributi o elargizioni a titolo di liberalita' che perverranno da Privati, Enti Pubblici e Organizzazioni Regionali o Nazionali alle quali l'Associazione eventualmente aderisse

- . rendite del suo patrimonio

- . utile derivante dalla organizzazione di manifestazioni.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione dovra' essere devoluto ad altra Associazione di volontariato che persegua gli stessi scopi di solidarieta' sociale.

L'Associazione ha l'obbligo di redigere un bilancio o rendiconto annuale entro i termini stabiliti dall'Art. 12.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

#### DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 31 La durata dell'Associazione e' illimitata.

Art. 32 L'Associazione si estingue per mancanza di associati o di fondi, inoltre per il mancato raggiungimento degli scopi o quando gli stessi sono divenuti difficili, gravosi o impossibili da conseguire.

Art. 33 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge 11 agosto 1991 n. 266, alla legislazione regionale sul volontariato ed alle loro eventuali variazioni ed integrazioni.

F.to Paolo Perego

F.to Carlo Mussi

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA AD  
ORIGINALE ANALOGICO

a' sensi dell'art. 22 comma 1, 3, 4 e 5 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82/2005  
"Codice dell'Amministrazione Digitale".

Certifico io sottoscritto dottor CARLO MUSSI Notaio in Monza, iscritto  
presso il Collegio Notarile del distretto di Milano, mediante apposizione  
della mia firma digitale che il documento sopra esteso costituisce copia  
informatica fedele e conforme di originale documento cartaceo.

Monza, 06 dicembre 2018